

Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza Norme di immediata applicazione recanti modifiche al codice civile

L'**art. 389** del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ("**CCII**") prevede al primo comma, come regola generale, l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 dopo **18 mesi** dalla data della sua pubblicazione in G.U. (avvenuta il 14 febbraio u.s.), mentre al **secondo comma** dispone espressamente che "*gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto*" (quindi, il **16 marzo 2019**).

▪ **Art. 375 – Assetti organizzativi dell'impresa**

Modifica dell'**art. 2086 cod. civ.** (che dal 16 marzo p.v. sarà rubricato "Gestione dell'impresa") il cui **secondo comma** disporrà quanto segue:

"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

▪ **Art. 377 – Assetti organizzativi societari**

La norma estende a tutti i tipi di società gli obblighi previsti dal nuovo art. 2086, secondo comma, cod. civ., intervenendo come segue sulle seguenti disposizioni:

- **art. 2257, primo comma, cod. civ.:** "*La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri*";
- **art. 2380-bis, primo comma, cod. civ.:** "*La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale*";
- **art. 2409-novies, primo comma, primo periodo, cod. civ.:** "*La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale*";
- **art. 2475, primo comma, cod. civ.:** "*La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione presa ai sensi dell'articolo 2479*"; e
- **art. 2475, sesto comma, cod. civ.** (nuovo inserimento): "*Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381*".

▪ **Art. 378 – Responsabilità degli amministratori**

La norma inserisce dopo il quinto comma dell'**art. 2476 cod. civ.**, un **nuovo comma** (che riproduce l'attuale art. 2394 cod. civ. dettato per le S.p.A.) ai sensi del quale:

“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”.

La norma, inoltre, introduce un **nuovo comma** all'**art. 2486 cod. civ.**, dopo il secondo, in tema di **quantificazione del danno nell’azione di responsabilità** per violazione del dovere di gestire la società a soli fini conservativi al verificarsi di una causa di scioglimento, ai sensi del quale:

“Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.

▪ **Art. 379 – Nomina degli organi di controllo**

L’articolo modifica la disposizione di cui all'**art. 2477 cod. civ.**, ampliando le ipotesi in cui le s.r.l. sono **obbligate a nominare l’organo di controllo o il revisore**, attribuendo al tribunale il compito di provvedere alla nomina in caso di inerzia dell’assemblea e **estendendo anche alle s.r.l. le disposizioni dell’art. 2409 cod. civ.** (denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione), anche se la società è priva dell’organo di controllo.

Segnatamente, il **terzo** ed il **quarto comma** dell'**art. 2477 cod. civ.** sono sostituiti dai seguenti:

“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*
- b. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*
- c. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.*

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.

Il **sesto comma** dell'**art. 2477 cod. civ.** viene inoltre modificato come segue:

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese",

e dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

"Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo".

In tema di decorrenza degli obblighi di nomina degli organi di controllo o del revisore, il **terzo comma dell'art. 379 CCII** prevede espressamente che le s.r.l. e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore della norma (16 marzo 2019) devono provvedere alla nomina e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni del nuovo art. 2477 cod. civ. **entro 9 mesi dalla predetta data**. La norma precisa altresì che fino alla scadenza del suddetto termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia, pur in mancanza di conformità alle disposizioni del primo comma dell'art. 379 CCII e che, ai fini della prima applicazione delle disposizioni dell'art. 2477 cod. civ., nella sua nuova formulazione, si debba aver riguardo ai due esercizi antecedenti la suddetta scadenza dei 9 mesi.

Da ultimo, la norma interviene anche sull'art. 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, ma solo per sostituire al primo comma le parole "*capi V e VI*" con "*capi V, VI e VII*".

Si prega di notare che quanto sopra costituisce un'informativa di carattere generale della materia trattata e, in quanto tale, non è, ne' intende essere, un parere legale. Qualora aveste qualsiasi domanda riguardo ai nuovi requisiti di legge o desideraste ricevere ulteriori informazioni sul nostro pacchetto annuale, vi preghiamo di non esitate a contattarci:

Antonio Auricchio
Partner

 Roma
 +39 06 478751
 aauricchio@gop.it

Gabriella Covino
Partner

 Roma
 +39 06 478751
 gcovino@gop.it

Paolo Gnignati
Partner

 Padova
 +39 049 6994411
 pgnignati@gop.it

Luca Jeantet
Partner

 Torino
 + 39 011 5660277
 ljeantet@gop.it

Paolo Stella
Associate

 Roma
 + 39 06 478751
 pstella@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.